



TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORDSUALI

DECRETO DI APERTURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:

dr.ssa Maria Rosaria Giugliano Presidente

dr.ssa Maria Carolina De Pasquale Giudice

dr.ssa Giuseppina Valiante Giudice rel.

visto il deposito del piano e della proposta di concordato da parte di J Luxury Group s.r.l.;

preso atto del deposito del parere del commissario giudiziale, dott. Vincenzo Piccolo;

verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano e la ritualità della proposta;

evidenziato che la proposta afferisce ad un concordato preventivo in continuità aziendale "indiretta", ai sensi degli artt. 84 ss. CCII, come precisato nel piano e nella relazione attestativa;

evidenziato che l'art. 84 CCII, nell'ammettere il concordato in continuità diretta o indiretta, consente la falcidia dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, purché la soddisfazione offerta non sia inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore liquidatorio dei beni oggetto di prelazione, al netto delle spese di procedura;

evidenziato che la norma pone il criterio dell'"absolute priority rule" sulla distribuzione del valore di liquidazione ai creditori prelatizi, e, per l'eccedenza rispetto al valore di liquidazione, il ricorso alla "relative priority rule" nel trattamento delle classi;

constatato che, come rappresentato dal commissario, le cause della crisi hanno natura prevalentemente esogena (contrazione della domanda nel settore abbigliamento, incremento dei costi di

approvvigionamento e dell'energia, pressione inflattiva, aumento oneri finanziari, concorrenza internazionale) e sono state aggravate: - dall'adozione di un modello commerciale fortemente dipendente da una primaria piattaforma marketplace, con oneri di intermediazione tali da comprimere in modo strutturale la marginalità; - dal progressivo deterioramento della struttura finanziaria, con tensioni di liquidità e crescita del debito bancario e fiscale;

rimarcato che la massa passiva attuale e potenziale ammonta ad euro 8.878.220,44;

rimarcato che la relazione ex art. 84, comma 5, CCII del Dott. Raffaele Palmese ha stimato: il valore di realizzo dei beni e diritti aziendali in ipotesi di liquidazione giudiziale, comprensivo del potenziale realizzo da azioni risarcitorie e recuperatorie, e al netto delle spese prededucibili della liquidazione giudiziale, stimando il valore di liquidazione netto ex art. 87, comma 1, lett. c), CCII: euro 498.978,27;

sottolineato che la destinazione del valore di liquidazione alle diverse categorie di creditori privilegiati, in base alla graduazione delle cause di prelazione, comporta – secondo la relazione estimativa – l'integrale assorbimento di tale valore da parte di:

- crediti dei lavoratori subordinati (grado 5); - crediti dei professionisti (grado 6); - crediti assistiti da privilegio generale di grado 8 (MCC, SACE, enti per agevolazioni pubbliche), fino a concorrenza di euro 441.919, con incapienza per tutte le altre categorie di privilegi (previdenziali, tributari, locali), nonché per i chirografari;

rimarcato che il piano prevede una continuità indiretta dell'attività di impresa, articolata in: “- affitto di azienda alla società Lucus Green S.r.l. (affitto stipulato ante domanda e funzionale al concordato);- successiva cessione in esercizio dell'azienda (mediante procedura competitiva ex art. 91 CCII), sulla base di offerta irrevocabile formulata dall'affittuaria;

- realizzo degli assets circolanti (crediti verso clienti e rimanenze);

- apporto di finanza esterna dei soci, derivante dalla dismissione di un immobile

di loro proprietà;

- marginali flussi di cassa positivi derivanti dai canoni di affitto d'azienda, al netto

dei costi di esercizio residui;

rappresentato che, dalla relazione del Commissario, emerge che le fonti complessive di copertura del fabbisogno concordatario (inclusi accantonamenti prudenziali) sono quantificate in euro 1.652.486,06, così composte:

- flussi di cassa da gestione in continuità (affitto d'azienda 2026–2027): circa

euro 32.932 (2% circa del totale fonti);

- realizzo giacenze di magazzino: euro 133.563,27 (8% circa);

- realizzo crediti (clienti e crediti vari): euro 72.899,91 (4% circa);

- disponibilità liquide iniziali: euro 20.748,89 (1% circa);

- cessione dell'azienda (immobile strumentale + beni strumentali + avviamento):

euro 376.840,36 (23% circa);

- apporto di finanza esterna da dismissione immobile dei soci: euro 1.022.501,84

(62% circa);

evidenziato che, per quanto evidenziato dal dott. Piccolo, dall'esame della proposta non emergono attribuzioni che determinino un trattamento deteriore per creditori di rango superiore rispetto a creditori di rango inferiore e sussiste la **convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale**;

evidenziato che sussiste la fattibilità del piano, atteso che le fonti di copertura previste appaiono astrattamente idonee a consentire l'esecuzione della proposta;

ritenuto, sulla scorta del parere reso dal Commissario e della relazione dell'attestatore che, dunque, la proposta si palesi rituale;

P.Q.M.

- 1) Dichiara l'apertura della procedura di concordato preventivo della J Luxury Group s.r.l.;
- 2) Nomina il giudice delegato nella persona della dr.ssa Giuseppina Valiante;
- 3) Conferma nella persona del dr. Vincenzo Piccolo il commissario giudiziale;
- 4) **INVITA** il Commissario Giudiziale a procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori sulla base delle scritture contabili, apportando eventuali rettifiche ex art. 104 CCII;
- 5) Stabilisce la data del 03.11.2026 quale data iniziale e nel 17.11.2026 la data finale per l'espressione del voto dei creditori – da effettuare con modalità telematiche;
- 6) Fissa nella data del 30.07.2026 il termine per la comunicazione del presente decreto ai creditori a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza di un domicilio digitale, a mezzo di raccomandata, del piano e di un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, nonché della proposta del debitore, del decreto di apertura, e dell'indirizzo di posta elettronica certificata del Commissario, con l'invito ad

indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2 CCII e con l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni nel termine di 15 giorni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;

7) Fissa il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dalla comunicazione del presente decreto entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del Tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'art. 44, co.1, lett. D), pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma non inferiore al 20 per cento di tali spese, individuata dal Tribunale in € 37.000,00 (cifra compresa tra il 20% ed il 50% all'incirca di 146.000,00 – spese prededucibili enucleate dal commissario, detratti i 7.000 € già versati);

- 8) **DISPONE** che il Commissario Giudiziale rediga l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, illustrando le utilità che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti terzi, entro il 15.09.2026;
- 9) **INVITA** il Commissario a depositare una relazione integrativa qualora in corso di procedura emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto, da comunicare ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto;
- 10) **DISPONE** sin da ora che copia della relazione e dell'eventuale relazione integrativa sia trasmessa al pubblico ministero;
- 11) **INVITA** il Commissario Giudiziale a segnalare al Tribunale se debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, o se il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito della somma prevista dall'articolo 47, comma 2, lettera d), o ancora se il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o, infine, se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88, affinché provveda ai sensi dell'articolo 44, comma 2, CCII;
- 12) **AUTORIZZA** i creditori ad accedere e consultare il fascicolo elettronico relativo alla presente procedura, con facoltà di estrarre copia dei documenti;

- 13) **AVVERTE** che, nel termine di dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso e i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni con pec indirizzata al commissario giudiziale;
- 14) **PRECISA** che ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti e che il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti e deve fornire al giudice gli opportuni chiarimenti, oltre che esporre le ragioni per le quali ritiene non ammissibili o non fattibili le eventuali proposte concorrenti;
- 15) **INVITA** il Commissario giudiziale a dare comunicazione ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati delle osservazioni e contestazioni pervenute, informando, altresì, il Giudice Delegato;
- 16) **INVITA** il Commissario Giudiziale a depositare la propria relazione definitiva e a comunicarla ai creditori, al debitore ed agli altri interessati almeno sette giorni prima della data iniziale stabilita per il voto;
- 17) **STABILISCE** che il voto venga espresso con nota inoltrata via pec al Commissario;
- 18) **DISPONE** che la società debitrice depositi con cadenza mensile una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
- 19) **DISPONE** che il presente decreto sia comunicato ex art. 45 CCII: a) al debitore; b) al Pubblico Ministero in sede; c) ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale; d) al Commissario giudiziale nominato;
- 20) **DISPONE** che il presente decreto sia trasmesso per estratto al Registro delle Imprese di Salerno per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo a cura del Cancelliere.

Salerno, 09.07.2026

Il Presidente

Dr.ssa Maria Rosaria Giugliano

Il giudice rel.

Dr.ssa Giuseppina Valiante